

GL * LRYHGu RWWREUH

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
12	Il Sole 24 Ore	05/10/2023	<i>Calano i bandi del Pnrr: effetto Codice e restyling. Lupoi: brutto segnale (F.Landolfi)</i>	3
1	Corriere della Sera	05/10/2023	<i>Tutti distratti, per anni (G.Stella)</i>	4
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
33	Il Sole 24 Ore	05/10/2023	<i>Piemonte, passa la legge sblocca crediti. Partecipate regionali chiamate agli acquisti (G.Latour)</i>	5
32	Il Sole 24 Ore	05/10/2023	<i>Il nuovo codice punta sull'equilibrio contrattuale (E.Quadri)</i>	6
33	Italia Oggi	05/10/2023	<i>La sicurezza fa adeguare i prezzi</i>	8
33	Italia Oggi	05/10/2023	<i>Opere in piu' autorizzate (C.Angeli)</i>	9
Rubrica Sicurezza				
31	Corriere della Sera	05/10/2023	<i>Inail, salgono gli infortuni sul lavoro: +18%. Sono 429 mila</i>	10
7	Avvenire	05/10/2023	<i>Cento morti sul lavoro al mese nel 2022. "Sbloccare 37 miliardi per la sicurezza" (P.Ferrario)</i>	11
Rubrica Altre professioni				
29	Italia Oggi	05/10/2023	<i>Web procure, i commercialisti inviano on line (M.Damiani)</i>	13

I DATI OICE

Calano i bandi del Pnrr: effetto Codice e restyling Lupoi: brutto segnale

La frenata sui bandi impressa dal Codice appalti continua a farsi sentire e contagia le gare Pnrr. Lo certifica il rapporto trimestrale Oice, l'associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria, che ha messo in fila i numeri di questo calo. Nel terzo trimestre dell'anno (luglio-settembre) sono stati pubblicati 459 bandi per un valore di servizi di 217 milioni di euro che attiveranno 3,6 miliardi di lavori, spiega l'associazione. Che poi confronta i dati: rispetto al secondo trimestre del 2023 per le gare del Pnrr registriamo un calo del 46,6% nel numero e del 68,7% nel valore dei servizi a base d'asta che impatta anche sul valore dell'importo dei lavori cui i servizi si riferiscono, che cala del 72,8%. Nel secondo trimestre del 2023 (aprile-giugno) infatti erano state 859 le gare rilevate per 693 milioni di servizi tecnici e 13,3 miliardi di lavori. Flessione anche per gli appalti integrati che crollano a -74,8% per valore e a -33,4% nella quantità della progettazione esecutiva mentre i bandi per soli servizi tecnici calano del 66,9% in numero e del 63,0% in valore.

L'osservatorio Oice registra che nei primi 9 mesi dell'anno il valore dei servizi tecnici messi a gara per il Pnrr ha toccato quota 1,3 miliardi di euro circa corrispondenti a quasi il 33% dell'importo delle gare per servizi di architettura e ingegneria e appalti integrati.

«I dati - spiega Giorgio Lupoi, presidente di Oice - dimostrano che la cosiddetta onda lunga della frenata che ha seguito l'entrata in vigore del nuovo Codice ha avuto effetto, sia pure indirettamente, sulle procedure Pnrr». Secondo il numero uno dell'associazione «a questo trend generale va probabilmente ad aggiungersi qualche effetto legato alla rimodulazione degli interventi decisa dal Governo con la rinuncia a 16 miliardi di progetti del Pnrr iniziale. Il calo - comunque - è generalizzato, riguarda i lavori e anche le direzioni lavori, il che non è un buon segno visto che sarebbe stato invece fisiologico attendersi un aumento delle gare per affidamento delle direzioni dei lavori, più si va avanti».

—Flavia Landolfi



IRITARDI SULLA SICUREZZA DELLE STRADE

Tutti distratti, per anni

di **Gian Antonio Stella**

«No tocava a mi». «Te tocava a ti». «Ghe tocava a lu». Le uniche cose certe, nella strage del bus precipitato dal cavalcavia di Mestre, sono che il vetusto guardrail arrugginito era troppo debole per non cedere all'urto e che è già partito lo scaricabarile sulle responsabilità di chi per anni non se n'era colpevolmente accorto. *continua a pagina 28*

di **Gian Antonio Stella**

SEGUE DALLA PRIMA

Gia il 26 ottobre 2022 Gloria Bertasi aveva denunciato sul *Corriere del Veneto* che i piloni del cavalcavia che collega Venezia e l'imbocco della A4 erano «seriamente ammalorati» e l'assessore comunale alla viabilità e lavori pubblici Renato Boraso si era impegnato ad avviare i lavori «con urgenza»: «Se lo facciamo ora evitiamo di rischiare che accada una tragedia come il ponte Morandi». Urgenza. Poi si sa come vanno queste cose. Passano i giorni, le settimane, i mesi...

Dice oggi lo stesso assessore che «questo cavalcavia l'abbiamo ereditato dal ministero delle infrastrutture» e il municipio veneziano, dal 2015 in pugno al sindaco fucsia Luigi Brugnaro dopo varie stagioni di giunte di centro-sinistra, ha il merito di avere finalmente avviato un mese fa quei cantieri per i piloni e per passare poi alla «totale riassfaltatura e alla sostituzione di tutto il guardrail». Ma che «se anche ci fosse stato un triplo o un quadruplo guardrail non avrebbe tenuto lo sbandamento di un mezzo così pesante». Matteo Salvini lo ascolta a *SkyTg24* e concorda: «Sto con l'assessore: non è quello il problema...». L'amministratore de La Linea Spa Massimo Fiorese, che curava gli spostamenti dei turisti morti sul bus, dissente: «Nel filmato si vede l'autobus che a una velocità minima si appoggia su un guardrail che purtroppo non è un guardrail ma una ringhiera... «Un parapetto...», dicono altri. «Poco più che una transen-

na...».

Fatto sta che, se il pullman coi turisti schiantatosi sotto il viadotto pesava davvero come si è letto 13 tonnellate e se ha ragione l'assessore a dire che lo sfondamento e lo schianto sulla strada che scorreva sotto ci sarebbe stato anche nel caso di «un triplo o un quadruplo guardrail», c'è da avere i brividi alla schiena. Su quel viadotto dalle due corsie strettissime e senza un centimetro di corsia di emergenza, infatti, da almeno settant'anni sono passati sfiorandosi l'un l'altro migliaia di camion e autotreni da 16, 30 e perfino 38 tonnellate. Magari carichi di prodotti chimici provenienti dall'area industriale di Marghera. Una realtà di rischi altissimi. Ma scoperti, a leggere l'ordinanza firmata dal sindaco, solo ieri: «Riduzione a una corsia per lavori di adeguamento normativo con limite di velocità di 30 km/h... Divieto per i veicoli provenienti dal cavalcavia di Corso del Popolo di immettersi sul cavalcavia superiore... Deviazioni ed itinerari preferenziali per tangenziale e autostrada...».


Sia chiaro: non è un problema solo veneziano. E sarebbe ingiusto usare come capri espiatori il sindaco e la giunta attuali. Il degrado del cavalcavia va avanti, come dicevamo, da decenni. Cominciò quando il tratto stradale dipendeva dall'Anas, è proseguito dal 2001 quando la competenza passò a Veneto Strade e alla provincia, si è aggravato via via sotto giunte comunali di diverso colore. Il tutto nel contesto di un paese come l'Italia che, per citare ancora una volta Leo Longanesi, «alla manutenzione preferisce l'inaugurazione». Al punto che otto anni Vittorio Armani, appena insediatosi alla presidenza dell'Anas e infastidito dalle «inaugurazioni tanto per inaugurare», sbottò: «Basta con la "nastrite"!» E prese un impe-

La tragedia del bus È subito cominciato lo scaricabarile: toccava a te controllare e intervenire, no a te. In realtà i problemi sono lì, visibili da tempo. E riguardano l'intero Paese

LA SICUREZZA DELLE STRADE E ANNI DI COLPEVOLI RITARDI

gno: «Più manutenzione straordinaria rispetto a nuove opere». Impegno che, ahì lui!, avrebbe presto capito di non poter mantenere. Un dato dice tutto: in quel 2015 gli stanziamenti statali per la manutenzione delle strade provinciali furono 2.307 euro a chilometro, 2 euro e 30 centesimi al metro.

Ma certo che ci sono guardrail nuovi e migliori (ammesso che lì stia una delle concause della tragedia) di quelli usati sul viadotto di Mestre. Che potrebbero reggere certi urti e salvare vite. Il guaio è, spiega Andrea Demozzi, perito nel processo per il bus precipitato (39 morti) nel 2013 dal viadotto di Monteforte Irpino e concluso giorni fa con la condanna di Giovanni Castellucci, che «l'Italia è piena di barriere di sicurezza fatiscenti. Anche l'occhio inesperto se ne accorge. Allora o la politica decide di intervenire e fa un piano di risanamento a livello nazionale o queste cose, purtroppo, continueranno ad accadere. Abbiamo fatto una norma di pianificazione per le barriere antirumore: bene, ci mancherebbe. Sulle barriere di sicurezza, però il ritardo è drammatico: dal '92 manca una mappatura della situazione attuale, manca una norma che fissi un piano di azione, mancano dei criteri di priorità in base a dei parametri tecnici, scientifici... Non spot a macchia di leopardo...».



© RIPRODUZIONE RISERVATA



159329

Piemonte, passa la legge sblocca crediti Partecipate regionali chiamate agli acquisti

Casa

Il Consiglio regionale vota un testo che ora andrà attuato con una procedura urgente

Sarà coinvolta Finpiemonte In regione il superbonus pesa 5,2 miliardi di euro

Giuseppe Latour

L'elenco delle Regioni impegnate per lo sblocco dei crediti fiscali legati alle ristrutturazioni edilizie si allunga. Dopo Basilicata e Lazio, ieri anche il Consiglio regionale del Piemonte, dopo un rapidissimo passaggio in commissione, ha approvato all'unanimità una proposta di legge, promossa dal presidente del Consiglio Stefano Allasia (Lega), che riprende i contenuti delle altre norme approvate in questi giorni.

L'obiettivo è coinvolgere le partecipate regionali all'interno di uno schema compatibile con il decreto cessioni di febbraio (Dl n. 11/2023). Quel provvedimento, infatti, escludeva la possibilità di vendere crediti all'interno del perimetro della Pa. La norma piemontese, come le altre approvate finora, punta a coinvolgere le società non incluse nel perimetro della pubblica amministrazione, definito dagli elenchi Istat. In ballo ci sono numeri importanti. In

base ai dati Enea, al 31 agosto scorso, i lavori del solo superbonus ammessi a detrazione in Piemonte ammontavano a circa 5,2 miliardi. Molti di questi stanno incontrando problemi in fase di monetizzazione: la stima è che, attualmente, ci siano circa 25mila cantieri bloccati in regione.

Per aiutare imprese e cittadini rimasti fermi in attesa di liquidare questi bonus, la Regione impegna la capienza fiscale delle sue società partecipate. Si punta, quindi, a favorire «per il tramite degli enti pubblici economici regionali e/o le società partecipate, dopo aver valutato la consistenza della loro capacità di compensazione annua o mensile mediante modello F24, l'acquisto annuale di crediti di imposta relativi a bonus edilizi», dice la relazione illustrativa.

La proposta – spiega Allasia – «ha l'obiettivo di contribuire ad alleviare le grandi difficoltà finanziarie di migliaia di soggetti – imprese e semplici cittadini – che vedono i propri crediti bloccati. Vogliamo provare a favorire la circolazione dei crediti sia dei beneficiari che hanno sostenuto le spese, e pertanto hanno maturato il diritto di scegliere, in luogo della detrazione, di cedere il credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, e sia dei fornitori (imprese e professionisti) che si siano avvalsi dell'opzione dello sconto in fattura, per poter poi cedere, monetizzando, il relativo credito d'imposta ad altri soggetti, istituti di credito o altri

intermediari finanziari che siano. Fornitori che, tuttavia, non sono riusciti a monetizzare il credito maturato». Questo processo di sblocco dovrà riguardare «interventi su edifici/unità immobiliari ubicati nel territorio della Regione» e «fornitori aventi sede legale o operativa in Regione».

In concreto, la società coinvolta in questa operazione dovrebbe essere Finpiemonte, la società finanziaria regionale. Anche se sarà la giunta regionale a definire i criteri attuativi dell'intervento. Lo farà in tempi brevissimi: la legge, con un emendamento votato ieri, è stata dichiarata urgente e dovrà essere attuata in appena quindici giorni. La speranza è di riuscire ad avviare nel giro di poche settimane le operazioni di compensazione. Anche se, in questo passaggio, bisognerà fare una valutazione particolarmente delicata: andrà stimata la consistenza della capacità di compensazione tramite F24 degli enti e delle società coinvolte. In pratica, bisognerà stabilire qual è la reale capacità di assorbimento dei crediti.


Il coinvolgimento delle Regioni in questa vicenda, comunque, non sembra destinato a fermarsi qui. In Sicilia proprio ieri è iniziata la discussione in commissione della proposta di legge firmata da Giorgio Assenza (capogruppo di Fratelli d'Italia). Una situazione simile a quella che si registra in Umbria, dove avanza la proposta di legge firmata da Marco Castellari (Lega).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allasia (Lega):
«Vogliamo aiutare
semplici cittadini
e imprese a monetizzare
i crediti rimasti fermi»



Le iniziative. La legge del Piemonte arriva dopo testi simili approvati in Basilicata e Lazio



Fondazione Bruno Visentini

IL NUOVO CODICE PUNTA SULL'EQUILIBRIO CONTRATTUALE

di **Elena Quadri**

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (Dlgs 31 marzo 2023 n. 36) riveste particolare rilevanza, oltre che per le semplificazioni e le razionalizzazioni introdotte dalla Commissione che lo ha redatto rispetto al Codice precedente (Dlgs 18 aprile 2016 n. 50) – recepite in massima parte nel corso dei lavori delle Commissioni parlamentari – per aver inserito una parte introduttiva sui principi, che devono costituire la stella polare di orientamento nell'interpretazione e nell'applicazione delle diverse disposizioni normative che lo compongono.

Nell'ambito dei suddetti principi è ricompreso quello di conservazione dell'equilibrio contrattuale (articolo 9). Dalla lettura della norma appare chiaro che il principio deve essere interpretato come esigenza di ristabilire il sinallagma (la corrispettività) di tipo funzionale tra le prestazioni, in senso essenzialmente economico, e che lo stesso viene in rilievo in fase esecutiva e non come sinallagma genetico rilevante in fase di costituzione del rapporto negoziale, atteso che le regole stabilite in sede di predisposizione della legge di gara e cristallizzate con l'aggiudicazione e la successiva stipula del contratto non potranno essere alterate, in omaggio al rispetto del principio della *par condicio* fra i partecipanti alla procedura di evidenza pubblica.

Balza agli occhi come il modello della norma sia costituito dalla eccessiva onerosità sopravvenuta che può verificarsi nei casi di contratti ad esecuzione

periodica o continuata ovvero ad esecuzione differita (articolo 14,67 del Cc) a causa di eventi straordinari e imprevedibili (la disposizione normativa richiama, infatti, anche le regole sull'impossibilità parziale per il caso di prestazione in parte o temporaneamente inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti), ma a differenza dell'istituto civilistico non dà luogo alla risoluzione del contratto, bensì al solo diritto alla rinegoziazione del medesimo per ricondurlo ad equità.

Invero, nel bilanciamento fra i contrapposti, complessi e rilevanti interessi pubblici e privati che vengono in rilievo nel settore dei contratti pubblici, si è ritenuto prevalente quello a non porre nel nulla l'intera operazione che ha dato vita all'acquisizione della commessa pubblica, dando, però, la possibilità al contraente svantaggiato di ristabilire l'equilibrio contrattuale originario risultante in sede di aggiudicazione della procedura concorsuale, salvo che non abbia volontariamente assunto il rischio del sopraggiunto disequilibrio. Viene così ripristinato il riferimento al principio in via generale, che, invece, era stato limitato dal Codice del 2016 alle sole concessioni (articolo 165), in quanto anche l'applicazione dell'istituto della revisione prezzi era applicabile solo in presenza di un esplicito richiamo dello stesso nell'ambito delle clausole della *lex specialis* di gara (articolo 106 del Dlgs n. 50 del 2016).

—continua a pagina 36

Osservatorio Fondazione Bruno Visentini

a cura di Giancarlo Montedoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Fondazione Bruno Visentini

EQUILIBRIO CONTRATTUALE NEL NUOVO CODICE

di **Elena Quadri**

—*Continua da pagina 32*

Secondo le previsioni dell'articolo 9 del nuovo Codice dei contratti, la rinegoziazione secondo buona fede delle originarie condizioni contrattuali per ristabilire l'equilibrio economico (la corrispettività nel valore tra le prestazioni) costituisce un diritto che sorge solo nel caso in cui sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili al momento della stipula, al di fuori dell'ambito della normale alea e delle ordinarie fluttuazioni del mercato di riferimento; dunque, solo in seguito ad avvenimenti straordinari e imprevedibili che siano idonei ad alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto e, si ritiene, estranei

alla responsabilità dello stesso contraente svantaggiato.

La norma specifica, inoltre: che gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti nell'ambito delle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti, e, se necessario – dunque in subordine – anche utilizzando le economie da ribasso d'asta e solo nei limiti del ripristino dell'originario equilibrio del contratto risultante dall'aggiudicazione, senza alterazione della sua sostanza economica; che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della

gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze al rischio delle interferenze da sopravvenienze.

Costituiscono applicazione concreta del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale in sede di esecuzione l'istituto della revisione prezzi (articolo 60), reso obbligatorio e generalizzato mediante l'inserimento di specifiche clausole in tutti i contratti, e la modifica dei contratti in corso di esecuzione (articolo 120), che andranno, dunque, interpretati alla luce delle previsioni dell'articolo 9, come dispone la stessa norma.

Osservatorio Fondazione Bruno Visentini
a cura di Giancarlo Montedoro

ANAC E GARE

La sicurezza fa adeguare i prezzi

Quando in un appalto sono previste specifiche lavorazioni per garantire la sicurezza dei lavoratori, richiedendo l'impiego di materiali da costruzione per i quali il Ministero ha rilevato variazioni dei prezzi, tali specifiche lavorazioni possono giovare del meccanismo di adeguamento dei prezzi previsto dalle disposizioni emergenziali, rendendo così più facile la realizzazione di quanto serve per tutelare i lavoratori. Lo precisa l'Anac con il parere 42/2023, in risposta ad una richiesta di chiarimenti da parte di un ente della capitale. L'Autorità anticorruzione, pur indicando che la modifica dei contratti pubblici e la revisione dei prezzi è consentita solo in casi tassativi e fissati dalla legge, e che le disposizioni derogatorie introdotte sono di stretta interpretazione, ha tuttavia ritenuto che la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sia di tale rilevanza, anche costituzionale, da consentire un'apertura importante su questo fronte. Ciò anche in ragione, spiega una nota dell'Authority, dei supremi valori costituzionali (art. 2, 32 e 41) fondanti il diritto ad una (effettiva) tutela della salute del lavoratore, inteso sia come diritto all'incolumità fisica sia come diritto ad un ambiente lavorativo (realmente) salubre, entrambe condizioni imprescindibili per la tutela della persona umana nella sua integrità psico-fisica. Anac, ricordando che il legislatore ha stabilito revisione dei prezzi (se prevista in clausole di gara) solo in casi stabiliti e tassativi lasciando pochi spazi di variazione, ha comunque cercato di aprire uno spiraglio in favore della tutela della sicurezza dei lavoratori. "Qualora nell'ambito dell'appalto siano previste specifiche lavorazioni finalizzate a garantire la sicurezza, che richiedano l'impiego

di materiali da costruzione per i quali il Mit abbia rilevato variazioni dei prezzi con appositi decreti previsti dalle disposizioni in esame, anche tali specifiche lavorazioni possono rientrare nell'ambito di applicazione delle previsioni emergenziali, alle condizioni e nei limiti stabiliti", scrive Anac.

© Riproduzione riservata



Nuovo codice dei contratti pubblici riferimento per gli appalti privati

Opere in più autorizzate

Direttore dei lavori risponde delle conseguenze

DI CRISTIAN ANGELI

L'aggiunta di opere a quelle previste nel contratto d'appalto deve essere regolarmente autorizzata dal committente. Se ciò non avviene, a rispondere delle conseguenze è il direttore dei lavori. Così dispone il nuovo codice dei contratti pubblici (dlgs 36/2023) che, in assenza di norme dettagliate in materia di appalti privati, rappresenta un utile riferimento anche per questi ultimi, soprattutto se vi è in gioco la spettanza di bonus edilizi per agevolare il costo degli interventi.

In via generale, l'impresa cui è affidata l'esecuzione dei lavori non può pretendere pagamenti relativi a opere aggiuntive a quelle già approvate, ad esempio, dall'assemblea condominiale. Dato che le delibere condominiali sono l'unico mezzo che i condòmini hanno per esprimere la propria volontà, è logico ritenere che qualsiasi variante ai progetti deve essere oggetto di una

nuova delibera, e che se vengono eseguite opere aggiuntive non autorizzate secondo questo iter, a pagare dovrà essere chi ha permesso che ciò avvenisse e cioè il direttore dei lavori.

In tal senso, il dlgs 36/2023 dello scorso marzo è esplicito, legando proprio al direttore dei lavori la responsabilità dell'aggiunta di opere non approvate. Nel dettaglio, all'interno dell'Allegato II.14, dedicato all'esecuzione dei contratti, l'art. 5, co. 4 dispone che "il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizionali al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti a evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti". Il direttore dei lavori è dunque chiamato per legge a rispondere per le "conseguenze", la più prevedibile delle

quali è la necessità di pagare le opere in più realizzate. Ma non solo, perché se il condominio, ad esempio, non approva ex post le opere modificate, il direttore dei lavori può essere chiamato a pagare anche i danni o la riduzione in pristino. Il codice fa salvo il professionista da tale responsabilità solo quando via sia il rischio di danni o quando effettivamente non sia stato lui a disporre la modifica dei lavori, magari perché l'impresa esecutrice ha agito (illegittimamente) di sua spontanea volontà, caso nel quale il co. 5 del citato art. 5 stabilisce che il direttore dei lavori "fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso".

Tali indicazioni normative risultano parecchio rilevanti nel caso in cui il committente dei lavori voglia accedere alle detrazioni fiscali edilizie, soprattutto a quelle in scadenza al 31 dicembre 2023 (come il Superbonus, la cui aliquota scenderà al 70% dal 1° genna-

io 2024). Nella fretta di concludere i lavori, infatti, potrebbe esservi la tentazione di saltare qualche passaggio autorizzativo, pur di rientrare nelle sempre più stringenti tempistiche per ottenere la maggior detrazione.

L'Allegato II.14 del dlgs 36/2023, in particolare, dispone che per ogni modifica del progetto il direttore dei lavori deve redigere, dopo aver acquisito il parere del progettista a riguardo, "una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica [...] per sottoporla all'approvazione della stazione appaltante" (art. 5, co. 3). Se, per velocizzare la realizzazione di eventuali nuove opere necessarie, il direttore dei lavori ometterà l'operazione appena descritta, limitandosi a disporre la prosecuzione dei lavori con le aggiunte, si troverebbe in una posizione decisamente complicata, dato che, per opera del dlgs 36/2023, è lui a rispondere di tutte le relative conseguenze.

— © Riproduzione riservata —



